

SENATO DELLA REPUBBLICA  
11<sup>a</sup> Commissione Permanente  
(Commissione Lavoro, Previdenza Sociale)

**A.S. n. 3181**  
**"Interventi a sostegno del pensionamento flessibile  
e della solidarietà intergenerazionale"**

**3 ottobre 2012**

## Premessa

ABI desidera anzitutto esprimere, a codesto autorevole Collegio, la propria gratitudine per l'opportunità di partecipare alla presente Audizione sul ddl n. 3181 "*Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale*", provvedimento che prefigura misure largamente apprezzabili in linea con le evoluzioni più recenti dell'ordinamento giuslavoristico. In tal senso Abi auspica che la Commissione possa promuovere una accelerazione dell'iter parlamentare del ddl, con l'obiettivo della sua traduzione in legge entro l'attuale legislatura.

Si tratta di un provvedimento presentato ed elaborato da taluni autorevoli parlamentari già nel febbraio scorso, all'indomani di una riforma pensionistica (legge n. 214/2011), la quale, se per un verso ha il pregio di muovere verso una sempre maggiore uniformità delle regole previdenziali applicabili alle varie categorie di lavoratori e di implementare l'obiettivo primario del contenimento della spesa pubblica, per altro verso determina pesanti irrigidimenti sul fronte del turn over della forza-lavoro, soprattutto in una fase in cui da una parte le aziende, e fra esse le banche, stanno varando forti ristrutturazioni organizzative e produttive per il superamento dell'attuale stato di crisi, dall'altra la disoccupazione giovanile sta registrando preoccupanti ed inaccettabili alti livelli.

Come noto, già nello scorso decennio, le banche hanno perseguito l'obiettivo di adeguare la produttività di sistema al contesto europeo, anche attraverso una politica di rinnovamento della forza lavoro: il tutto è stato possibile grazie all'utilizzo del Fondo di solidarietà di settore, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 28 l. n. 662/1996, che ha consentito la gestione di esuberi aziendali senza generare tensioni occupazionali, in quanto gli interventi del Fondo si sono per lo più basati su misure di accompagnamento volontario alla pensione di lavoratori con requisiti di prossimità al relativo trattamento.

Si consideri che ad oggi sono circa 40 mila i dipendenti bancari che hanno fruito delle prestazioni in parola, senza alcun aggravio per la finanza pubblica. L'utilizzo dello strumento ha altresì evitato che i dipendenti di settore ricorressero diffusamente all'indennità di disoccupazione nonostante le banche contribuiscano annualmente al suo finanziamento con oltre 200 mln, di fatto "a fondo perduto".

## Considerazioni sul ddl

A fronte di ciò, si sottolinea come l'innalzamento dell'età legale di accesso alla pensione attuato dalla riforma Monti-Fornero - e ancor più la possibilità, per il lavoratore, di optare per la permanenza in servizio sino a 70 anni - rappresentino elementi destinati a riverberare effetti negativi sulla funzionalità del Fondo bancario che prevede una durata massima della prestazione di accompagnamento alla pensione pari a 60 mesi (5 anni).

In questo senso, la proposta di legge in discussione evidenzia una sensibilità dei promotori sia per le esigenze imprenditoriali di attuare piani di rinnovamento e ristrutturazione, sia per le esigenze sociali dei giovani ma anche della generazione degli "over 55".

Pertanto, ABI conferma una valutazione complessivamente positiva per ciascuna delle tre misure contemplate nel provvedimento, che realizzano interessanti combinazioni di flessibilità, con evidenti vantaggi sia per l'azienda che per i lavoratori.

In pratica, si fanno apprezzare, sia le soluzioni - in parte contigue alla solidarietà espansiva - improntate su uno scambio intergenerazionale fra lavoratori anziani e giovani (art. 3), sia le soluzioni che, a prescindere da tale "scambio", permettono di modulare, attraverso forme di part-time, la prestazione dei lavoratori anziani (cioè di coloro che presentano requisiti di prossimità alla pensione), anche in combinazione con forme di anticipo del trattamento pensionistico (art. 1 e 2).

Fermo quanto sopra, a parte l'ovvia considerazione che il ddl in discussione necessita di essere esaminato anche alla luce delle complessive novità introdotte dalla legge n. 92/2012 ("*Riforma del mercato del lavoro*"), ABI chiede a codesto autorevole Consesso di valutare l'opportunità di introdurre criteri normativi di coordinamento delle misure di cui al ddl medesimo con le prestazioni dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 2, comma 28 l. n. 662/1996, fondi che, come noto, per effetto della legge n. 92 diverranno obbligatori per tutti i settori produttivi esclusi dalla Cig.

In tal senso, il *part-time* di cui all'art. 1 ddl n. 3181 potrebbe essere previsto e ammesso, non solo nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti pensionistici, ma, per esempio, nel limite di 36 mesi, anche in vista del successivo accesso del lavoratore all'assegno

straordinario (di accompagnamento alla pensione) di cui ai Fondi di solidarietà in parola.

Ancora, la misura di scambio generazionale di cui all'art. 3 ddl n. 3181 cit. andrebbe coordinata con i contratti di solidarietà espansiva di cui all'art. 2 l. n. 863/1984, considerate le significative contiguità che le due fattispecie evidenziano e l'opportunità di massimizzare le tutele assicurate ai lavoratori che riducono la loro prestazione lavorativa: al momento, infatti, nei confronti di questi non è prevista la contribuzione figurativa nel caso di contratti di solidarietà espansiva, contribuzione figurativa invece contemplata per l'ipotesi di cui al citato art. 3.

Per inciso, si ricorda che nel Regolamento del Fondo di solidarietà del credito è stata recentemente introdotta apposita previsione proprio in materia di contratti di solidarietà espansiva ex l. 863 cit. e che ABI in più occasioni, nell'ambito di iniziative emendative, ha chiesto il riconoscimento della possibilità che le aziende bancarie, nell'adottare tale istituto, si possano far carico del versamento dei contributi figurativi previdenziali, corrispondenti alla riduzione di orario dei lavoratori interessati.

Sempre in riferimento alla norma di cui all'art. 3 cit. è, per altro verso, opportuno introdurre talune cautele, in particolare laddove è previsto che i giovani assunti in servizio, acquisiscano una professionalità di livello pari a quella del lavoratore anziano, in forza della formazione o addestramento operati anche attraverso affiancamento del lavoratore anziano (ovvero di altro con mansioni di tutor). Al fine di evitare equivoci si ritiene opportuno riformulare la norma (in particolare il riferimento a "*professionalità di pari livello*") facendo riferimento alla acquisizione di competenze professionali adeguate all'inquadramento e alla qualifica contrattuali "di destinazione".

Quanto alla istituzione del "*Fondo nazionale per il sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale*" di cui all'art. 4, si propone, quale soluzione alternativa, al fine di accelerare i processi attuativi del provvedimento in esame, quella di far confluire le risorse stanziati ai sensi del presente ddl, presso uno dei Fondi pubblici esistenti già indirizzati a finanziare interventi di sostegno del reddito e dell'integrazione salariale.

## Proposte di emendamento

In coerenza con quanto sin qui complessivamente rappresentato, ABI ritiene opportuno vengano apportati i seguenti emendamenti al ddl in esame.

### **Art. 1 (Part-time incentivato per l'accompagnamento alla pensione)**

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo *“Il medesimo regime può trovare altresì applicazione, per un periodo massimo di 36 mesi, nei confronti dei lavoratori che, entro tale periodo, maturino i requisiti di accesso ai trattamenti straordinari a carico di Fondi di solidarietà di cui all’art. 2, comma 28, legge n. 662 del 1996, per l’accompagnamento alla pensione, nonché a carico di strumenti di accompagnamento alla pensione attuati in forza dell’art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92”*.

### **Art. 3 (Solidarietà intergenerazionale)**

Al comma 1, dopo le parole *“In caso di accordi per la riduzione dell’orario di lavoro stipulati ai sensi dell’art. 1, ..”* aggiungere la seguente frase *“eventualmente anche in attuazione di contratti di solidarietà di cui all’art. 2 legge n. 863/1984, ..”*.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: *“I lavoratori di età non superiore ai trentacinque anni assunti ai sensi del comma 2 devono acquisire, al termine del periodo incentivato ai fini contributivi ed in proporzione alla durata dello stesso, competenze professionali adeguate all’inquadramento e qualifica contrattuali cui sono destinati, in forza di formazione o addestramento professionale operato attraverso il diretto affiancamento del lavoratore anziano, ovvero di altro lavoratore con mansioni di tutor. ...”*.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma 6: *“In ogni caso, nell’ambito dei contratti di solidarietà di cui all’art. 2 legge n. 863 del 1984 può essere previsto che i datori di lavoro assumano l’onere economico relativo alla contribuzione figurativa per i periodi di riduzione di orario, a vantaggio dei lavoratori dalla stessa interessati”*.